



ORDINANZA SINDACALE

N. 10 del 10 APRILE 2020

COMUNE DI POZZALLO

Provincia di Ragusa

Oggetto: ordinanza ex art. 50, comma 5, e art. 54, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

COVID19. Provvedimenti per il trattamento dei migranti trasferiti presso l'hotspot di Pozzallo nella notte tra il 09/04/2020 e il 10/04/2020.

IL SINDACO

Premesso che nella notte tra il 09/04/2020 e il 10/04/2020 sono stati trasferiti da Porto Empedocle all'hotspot di Pozzallo 50 migranti provenienti da paesi stranieri e che uno di essi è risultato positivo al COVID-19;

Che la notizia di quanto sopra ha destato non poca preoccupazione e un grave allarme nella popolazione di Pozzallo che, finora, è stata estremamente prudente ottemperando puntualmente e con estrema diligenza a tutte le misure precauzionali e di salvaguardia del contagio emanate con le normative nazionali e regionali allo scopo di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica dal COVID-19;

Richiamata l'ordinanza del Ministro della Salute emanata in data 28 marzo 2020, la quale, all'art.1 comma 5, stabilisce che *“Le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo proprio o privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione”*;

Richiamata l'ordinanza del Ministro della Salute emanata in data 21 febbraio 2020, la quale, all'art.1 comma 1, prevede *“È fatto obbligo alle Autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19”*;

Ritenuto necessario ed urgente intervenire, in qualità di autorità sanitaria locale, a tutela della salute pubblica ponendo in essere ogni misura restrittiva e cautelativa necessaria a contenere le possibilità di contagio confinando la struttura dell'hotspot attraverso l'istituzione di un'area a contenimento rafforzato e applicando le regole della quarantena obbligatoria per gli ospiti della struttura e per gli operatori addetti alla loro assistenza che l'autorità sanitaria riterrà opportuno;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamata l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante *«Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»*;

Richiamato l'art.54 del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Ritenuto di emanare apposita ordinanza finalizzata a garantire la permanenza dei migranti sbarcati all'interno dell'hotspot evitando ogni possibile forma di contatto con l'esterno, demandando alle competenti autorità sanitarie la sorveglianza;

Rilevata l'esigenza che in ogni caso, e soprattutto in questo delicato momento, non vi siano sovrapposizioni di direttive aventi incidenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, che rimangono di esclusiva competenza statale

Richiamato, a tal proposito, l'art.3, commi 1 e 2, del DL 19-2020, i quali prevedono la possibilità di adozione di ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza che non siano in contrasto con le misure statali, potendosi introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il Codice della Protezione civile approvato con d.lgs n.1 del 02/01/2018

Ritenuta, quindi, la propria competenza in materia;

ORDINA

- (1) Con decorrenza immediata viene istituita un'area a contenimento rafforzato ricompresa all'interno del perimetro dell'hotspot di Pozzallo.
- (2) All'interno dell'area a contenimento rafforzato viene istituito il divieto assoluto, che non ammette eccezioni, di spostamento per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.
- (3) I migranti ospitati presso l'hotspot di Pozzallo saranno mantenuti in isolamento e sotto costante osservazione sanitaria all'interno dell'hotspot medesimo fino alla data del 23/04/2020 compreso, salvo intervenute e più restrittive esigenze di assistenza sanitaria (ricovero ospedaliero).
- (4) La misura della quarantena con sorveglianza attiva viene analogamente applicata per il medesimo periodo indicato al precedente punto (3) a tutti i preposti all'assistenza che abbiano avuto contatti diretti o indiretti con i migranti ospitati presso l'hotspot di Pozzallo secondo le valutazioni dell'autorità sanitaria competente.
- (5) Gli operatori che presteranno assistenza e rifornimento di generi di prima necessità e medicine depositeranno in corrispondenza del margine esterno al cancello di accesso all'area a contenimento rafforzato quanto da consegnare, avendo cura che in prossimità non siano presenti soggetti in isolamento.
- (6) Le autorità sanitarie sono autorizzate ad adottare ogni protocollo di protezione sanitaria, anche ulteriore rispetto a quelli stabiliti in sede nazionale, in modo da evitare qualsiasi contaminazione da interferenza con gli operatori addetti all'assistenza dei migranti.
- (7) Decorso il periodo di isolamento, le autorità preposte provvederanno a documentare la situazione sanitaria dei soggetti tenuti in isolamento ai fini del loro trasferimento presso altre destinazioni.
- (8) All'esterno del perimetro dell'hotspot non è consentito il transito e la sosta fatte salve eccezionali e comprovate ragioni di necessità, mantenendo la distanza minima di 1 metro dalla recinzione.

DISPONE

Copia della presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune di Pozzallo e trasmessa a:

- SE il Prefetto della Provincia di Ragusa
- Sig. Questore di Ragusa
- Comando Stazione Carabinieri Pozzallo
- Comandante della Squadriglia Navale di Pozzallo della G.d.F.

- Tenenza Guardia di Finanza Pozzallo
- Comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo
- Comandante della polizia locale di Pozzallo
- Direttore sanitario aziendale dell'ASP di Ragusa
- Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica e Sanitaria di Pozzallo dell'ASP.

Le forze dell'Ordine assicureranno il controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

L'informazione ai cittadini a mezzo degli organi di stampa



Il Sindaco
(dott. Roberto Ammatuna)